



Consorzio dei
Comuni Trentini

Trento, 24 giugno 2019

LM/ed

CIRCOLARE

Ai Sindaci dei Comuni trentini
Ai Presidenti di Comunità
Ai Presidenti degli altri Enti Soci
Ai Funzionari competenti

– LL. SS. –

OGGETTO: nuovi obblighi trasparenza e di pubblicità ai sensi dell'art. 1, comma 125 e ss. della legge 4 agosto 2017, n. 124 come modificato dal decreto crescita.

Siamo con la presente a trasmettere la circolare relativa all'argomento di cui all'oggetto.
Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
dott. Marco Riccadonna

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena



Trento, 24 giugno 2019

LM/ed

CIRCOLARE

Con la presente si forniscono alcune precisazioni in merito alla disciplina descritta in oggetto anche alla luce di un parere interpretativo recentemente richiesto ad ANCI.

L'articolo 1, comma 125 e ss. della legge 4 agosto 2017, n. 124 ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici, per quanto di nostro interesse, con la pubblica amministrazione e con le società da questa controllate o partecipate.

L'art. 35 del D.L. n. 34/2019 (decreto crescita) pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 e recentemente convertito in legge (L. 14 giugno 2019, n. 55), rubricato *Obblighi informativi erogazioni pubbliche*, ha inciso in modo significativo sulla medesima disposizione, andando a precisarne alcuni aspetti.

La norma prevede la pubblicazione per i soggetti sotto specificati, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario non inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato, valutati complessivamente a prescindere dai singoli importi.

I destinatari dell'obbligo possono essere raggruppati in due categorie: alla prima appartengono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni (individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ed in generale le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS e anche, come chiarito dal decreto crescita, le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.

Nella seconda categoria rientrano le **imprese**.

Tale classificazione rileva ai fini del diverso atteggiarsi delle modalità per adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa in esame.

Per quanto riguarda in particolare le imprese, l'obbligo di pubblicare tutte le informazioni rilevanti si assolve con la redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e della nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. La sostituzione del termine "ricevuti" con la locuzione "effettivamente erogati" riferito ai benefici economici, operata dal decreto crescita, suggerisce l'applicazione del principio di cassa per l'identificazione delle erogazioni da comunicare.

Le imprese che invece redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Per quanto riguarda invece le **cooperative sociali**, il Ministero del Lavoro con circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019, ha fornito alcune indicazioni operative.

Una prima puntualizzazione si riferisce alla collocazione delle cooperative sociali, che da un lato, sotto il profilo della qualifica fiscale, sono ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del d.lgs. n. 460/1997, mentre sotto il profilo civilistico sono società e assumono di diritto anche la qualifica di impresa sociale per effetto dell'articolo 1, comma 4 del d.lgs. n.112/2017.



Secondo quanto precisato nella predetta circolare del Ministero del Lavoro, la prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica della cooperativa sociale porta a ritenere applicabile a quest'ultima la disciplina prevista per le imprese: le cooperative sociali, pertanto, saranno tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente. Da tale indicazione si può ricavare, in generale, che il distinguo tra le due categorie (associazioni/Onlus e imprese) va fatto facendo prevalere il profilo sostanziale.

Le cooperative sociali (comma 125, lettera d) sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Relativamente all'ambito oggettivo di applicazione della norma, è sempre la circolare a chiarire che essa evoca la formulazione dell'articolo 12 della legge 241/1990, in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, sicché si deve ritenere che costituiscono oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico.

La nuova disciplina, recata dal decreto crescita, contiene peraltro alcune precisazioni che risolvono i maggiori dubbi interpretativi generati dalla precedente formulazione:

- viene confermato che il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia **in denaro o in natura**;

- sono stati esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni);

- è stato chiarito che gli obblighi di trasparenza **non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta**, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

La disposizione si applica a partire dall'esercizio finanziario 2018.

Il termine entro il quale va adempiuto l'obbligo, che la disciplina precedente fissava al 28 febbraio, ora è fissato al **30 giugno di ogni anno**.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti sopraindicati, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il regime sanzionatorio (innovato in virtù del nuovo comma 125-ter), dettato per l'inosservanza degli obblighi di trasparenza, comporta sanzioni sia per associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali sia per le imprese.

A **partire dal 1° gennaio 2020** l'inosservanza degli obblighi descritti comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

La norma esplicita che le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia.



In merito al potere/dovere di controllo e vigilanza il Consiglio di Stato, con parere n. 1449 del 01/06/2018 rilasciato al MISE, a commento della prima versione della norma, aveva espresso l'avviso che - non potendosi farsi carico l'ANAC di ulteriori compiti specifici che il Legislatore non le ha esplicitamente attribuito - dovrebbe spettare in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all'attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate nelle norme in esame.

Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli da parte dell'ente erogante, si suggerisce di valutare l'attivazione di flussi informativi con i beneficiari dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

In merito alla procedura da seguire la norma si limita a precisare che si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile. Per il recupero delle somme sembra comunque ragionevole fare rinvio ai principi generali in materia di revoca di erogazione di contributi o di ritiro di sovvenzioni a fronte di un inadempimento dei destinatari.

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Marinelli